



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

ORDINANZA SINDACALE

SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE

ORDINANZA NUMERO 93 DEL 14-07-2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 111 del 2016 DEL 07 giugno 2016
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Santa Margherita Ligure, in ottemperanza a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali, ha già da diversi anni istituito il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con sistema di cassonetti stradali e che, al fine di raggiungere i risultati previsti dalla L.R. n. 20 del 01.12.2015, dal 13 giugno 2016 ha iniziato – su una parte della Città – un servizio di raccolta rifiuti con modalità “porta a porta” e “di prossimità”, predisponendone la regolamentazione con l’ordinanza sindacale n. 111/16;

Considerato che la suddetta ordinanza va a dettagliare le modalità relative ad una zona precisa con orari di esposizione e di raccolta dei rifiuti, confermando l’obbligo per tutti i cittadini, residenti ed ospiti nonché ai titolari di attività commerciali e/o pubblici esercizi, di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

Considerato che dopo circa un anno dall’attivazione del suddetto nuovo servizio emerge la necessità di migliorare ed ottimizzare la differenziazione dei rifiuti evitando conferimenti non corretti ed abbandoni incontrollati sul territorio, e che dunque ai fini di una più pregnante osservanza della normativa in parola, si ritiene utile integrare le discipline sanzionatorie, come previste dalla richiamata ordinanza sindacale n. 111/2016 e dal “*Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti solidi urbani*”, anche al fine di rendere più cogente l’obbligo di differenziare i rifiuti, regolando la consistenza delle sanzioni tenendo conto di eventuali reiterazioni nel violare la disciplina in parola da parte del medesimo soggetto (sia questo appartenente alle utenze domestiche che alle non domestiche);

Considerato, inoltre, che un’efficace azione amministrativa ai fini di che trattasi non può prescindere da un operato di forte contrasto di fenomeni quali l’abbandono di rifiuti sul territorio e i conferimenti scorretti da parte degli utenti del

servizio, siano questi privati cittadini che utenze commerciali;

Rilevato che secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale (L.R. 1/12/2015 n.20 “*Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio*”) risulta obbligatorio non solo il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dal D.Lgs. 152/06, ma anche il raggiungimento della percentuale di riciclaggio del 65% al 2020 in termini di peso, elementi che di fatto vanno a condizionare la performance attesa;

Valutato attentamente quanto previsto nella propria precedente e già richiamata ordinanza n. 111/16 del 07/06/2016, atteso che dette valutazioni debbano diversificarsi secondo le diverse tipologie di utenza (domestica e non domestica);

Considerato che, per quanto esposto al punto precedente, si ritiene dover graduare l'intervento sanzionatorio distinguendo tra i comportamenti irregolari non corretti tenuti da utenti privati (c.d. utenze domestiche) e quelli da quelli tenuti da titolari di attività ed esercizi imprenditoriali, commerciali e industriali (c.d. utenze non domestiche), in considerazione del maggiore impatto che l'eventuale comportamento irregolare di tali ultimi tipi di utenze ha sul sistema di gestione del servizio comunale teso, come sopra evidenziato, al massimo raggiungimento delle quote di differenziata e di riciclaggio;

Visto che, in base a quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale – il trasgressore a regolamenti comunali ed ordinanze sindacali è di regola ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla condizione più favorevole tra il doppio del minimo ed un terzo del massimo.

Considerato che l'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 287 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – stabilisce che, per le violazioni a quanto prescritto da regolamenti comunali od ordinanze sindacali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00:

Considerato pertanto che, per il combinato disposto dalle due norme citate ai punti precedenti, il trasgressore a qualsiasi norma di regolamento comunale od ordinanza sindacale, può avvalersi della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 corrispondenti al doppio del minimo, e che tale meccanismo di pagamento di fatto rende inutile la previsione di sanzioni a € 500,00 ed indebolisce il potere deterrente delle sanzioni poste a garanzia del rispetto di regolamenti comunali ed ordinanze sindacali;

Preso atto che il legislatore, con l'articolo 6 bis del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 introdotto dalla relativa legge di conversione, ravvisando tale criticità del sistema sanzionatorio amministrativo in relazione ai nuovi poteri di ordinanza dei sindaci, ha introdotto il seguente secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: “Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma.”

Atteso che l'art. 45 del Regolamento di che trattasi, rubricato “Sanzioni”, espressamente prevede che “Salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato costituisca più grave illecito amministrativo, e fatte salve le specifiche sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 152/06 per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 come eventualmente graduate da apposito provvedimento di G.C. ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 introdotto dalla relativa legge di conversione”.

Preso atto, pertanto, che con una opportuna gradazione degli importi, la Giunta Comunale può stabilire una misura di pagamento in misura ridotta diversa dal doppio del minimo edittale di Euro 25,00 purché inferiore al massimo di Euro 500,00.

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il Regolamento di Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 12.7.2012;

Vista e richiamata all'ordinanza dirigenziale n. 89/2015 del 25/05/2015 relativa alla disciplina delle attività balneari ed elioterapiche;

VIETA

ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza sindacale n. 111/16, su tutto il territorio comunale, a decorrere dalla data odierna:

1. l'abbandono sulle aree pubbliche di tutto il territorio comunale di qualsiasi rifiuto e il conferimento in maniera difforme da quanto previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dall'Ordinanza sindacale 111/16;
2. il conferimento di rifiuti urbani domestici non ingombranti (di cui all'art 7 e 8 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti solidi urbani) privi di involucro e al di fuori degli orari previsti per il loro conferimento (così come indicato sui contenitori stessi e/o sui cartelli informativi). Pertanto i rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori – siano questi cassonetti stradali o cassoni interrati - ma devono essere raccolti in sacchetti o simili, chiusi per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino;
3. il conferimento, insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati, di:
 - a. i rifiuti domestici ingombranti;
 - b. i rifiuti pericolosi;
 - c. i rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, sanitari, parti di veicoli, ecc.);
 - d. sostanze allo stato liquido;
 - e. materiali in fase di combustione;
 - f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - g. le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
 - h. rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia individuati da specifiche circolari attuative.
4. lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali.
5. ai titolari di pubblici esercizi quali ristoranti, trattorie, bar, ecc., non avere organizzato, all'interno del proprio locale, predisponendo quindi appositi contenitori, la raccolta differenziata della frazione organica e del vetro così come previsto nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dall'Ordinanza sindacale 111/16;
6. ai concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, abbandonare i rifiuti sul suolo, rifiuti che dovranno essere raccolti in maniera differenziata usufruendo degli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta rifiuti oppure utilizzando i contenitori (cassonetti stradali o cassoni interrati) già presenti sul territorio;
7. modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti;
8. la manomissione, la rottura dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, siano questi destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate;
9. la mancata o errata separazione delle frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata ed il conferimento separato;
10. il deposito dei rifiuti organici umidi al di fuori dell'apposito contenitore e/o privi dei sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile;
11. il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di

- raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi;
12. il deposito di contenitori o sacchetti che possano arrecare intralcio a percorsi pedonali e/o negli stalli di sosta per autoveicoli ovvero in prossimità di sbocchi pedonali o passi carrai;
 13. il conferimento dei rifiuti urbani domestici nei cestini gettacarte stradali e l'abbandono nei pressi dei medesimi di rifiuti urbani domestici e ingombranti;
 14. l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza, per quanto concerne la zona in cui è attuata la raccolta rifiuti porta a porta e di prossimità;
 15. il conferimento in modo e luogo difforme da quanto previsto nell'allegato "H" art. 35 della propria precedente ordinanza n. 111/16 del 7/6/2016;
 16. l'abbandono sul territorio e/o nei pressi dei punti di conferimento rifiuti (cassonetti stradali e/o cassoni interrati) di rifiuti interni ingombranti, di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), legno, ferro, verde da sfalci e potature, batterie esauste, inerti da demolizione per i quali è possibile il conferimento presso l'ecocentro di Via Dogali 83-85 nelle giornate e negli orari di apertura del medesimo; limitatamente alle utenze domestiche e per piccoli quantitativi è possibile concordare col gestore del servizio il ritiro nei pressi dell'abitazione;
 17. la violazione all'ordinanza dirigenziale n. 89/2015 del 25/05/2015 relativa alla disciplina delle attività balneari ed elioterapiche, in particolare il rispetto delle dotazioni necessarie nelle strutture balneari con riferimento ai contenitori separati per la raccolta differenziata dei rifiuti, *ai sensi e per gli effetti dell'art. 1164 Codice della Navigazione*;

ORDINA

dalla data del presente provvedimento il regime sanzionatorio relativo alle violazioni in materia di conferimento e/o abbandono dei rifiuti sopra riportate, per tutto il territorio comunale, è disciplinato secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Divieto di cui ai punti	Sanzione amministrativa Utenze domestiche	Sanzione amministrativa ridotta Utenze domestiche	Sanzione amministrativa Utenza non domestiche	Sanzione amministrativa ridotta Utenze non domestiche	Sospensione dell'attività in caso di recidiva per le Utenze non domestiche
1 - 4 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16	Da € 25,00 a € 500,00	€ 100,00	Da € 25,00 a € 500,00	€ 200,00	
2 - 3 - 11	Da € 25,00 a € 500,00	€ 100,00	Da € 25,00 a € 500,00	€ 200,00	
5-6-9	Da € 25,00 a € 500,00	€ 100,00	Da € 25,00 a € 500,00	€ 300,00	si
7-8-14	Da € 25,00 a € 500,00	€ 100,00	Da € 25,00 a € 500,00	€ 200,00	si
17			Da € 100,00 A € 1.000,00	€ 200,00	

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line;
- La diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e la pubblicazione sul sito web del Comune;

- Che l'osservanza della presente Ordinanza è demandata agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.13 della legge 689/91 e agli Operatori con la qualifica di Agente di Polizia Amministrativa che sono tenuti all'accertamento ed alla erogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla stessa;
- Che la presente Ordinanza integra quanto previsto nell'Ordinanza n. 111 del 07/06/2016 emessa da questa Amministrazione sulla stessa materia e nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani.

TRASMETTE

La presente ordinanza per conoscenza e quanto di competenza alla Regione Liguria, alla Città Metropolitana di Genova, al Comando Stazione dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure, Al Comando Brigata Guardia di Finanza di Rapallo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, Al Comando stazione Corpo Forestale dello Stato di Lavagna, Al Comando Polizia Municipale di Santa Margherita Ligure; Amministratori Condominiali, Agenzie Immobiliari, Ascom, Confesercenti, Balneari, Albergatori, CIV, Consorzi turistici, Confcoltivatori e Coldiretti, CNA, Olivicoltori.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60(sessanta) giorni al T.A.R. competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 09/07/2010, n.104 oppure in via alternativa entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

ORDINANZA SINDACALE

(PAOLO DONADONI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 82/2005 dal dirigente competente.

L'ordinanza è stata pubblicata dal 14-07-2017 al 29-07-2017.